



Titolo

Calciatore - tesseramento — utilizzazione calciatore in posizione irregolare – sanzioni

Descrizione

Il tema della consapevole utilizzazione in una o più gare di giocatori non legittimati, perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati o, appunto, privi dell'età prescritta ovvero ancora per altra causa, che è stato analizzato dalle Sezioni unite di questa Corte federale d'appello nella decisione n. 67/2022-2023. Questa ha affrontato le pertinenti questioni di principio e ha enunciato criteri di commisurazione delle sanzioni oggettivi e uniformi; criteri di cui poi le Sezioni semplici hanno dato coerente applicazione (da ultimo: Sez. I, n. 54, n. 60 e n. 90/2024-2025). Secondo questa consolidata giurisprudenza: - la società che faccia partecipare a una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre, per ciascun incontro, nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica e in quella dell'ammenda di € 100,00; - il presidente della società è responsabile per ciascun incontro segnato dalla illecita utilizzazione del calciatore non legittimato e incorre nella sanzione dell'inibizione di un mese per ciascuna gara; - alla medesima sanzione vanno incontro gli altri esponenti della società in relazione al numero delle partite nelle quali la rispettiva condotta illecita è stata perpetrata. Nella ricordata decisione n. 67/2022-2023, ai criteri generali di commisurazione delle sanzioni vengono affiancati dei correttivi di equità, allo scopo di evitare che la conseguente applicazione cumulativa delle sanzioni previste per ciascuna violazione nel caso di concorso materiale conduca a risultati stridenti con il senso di giustizia sostanziale, non compatibili con le specificità del calcio dilettantistico e con il suo carattere amatoriale, estraneo a finalità lucrative. Pertanto, è stato ritenuto congruo che, quando il numero delle gare in cui sia stato impiegato un calciatore in posizione irregolare sia superiore a 5, per le ulteriori violazioni: - in linea di massima, la misura della sanzione da comminare possa essere ridotta - apprezzate le circostanze del caso - secondo una percentuale approssimativamente fissata fra il 20 e il 30 %; - più sensibile diminuzione, non superiore comunque al 50%, possa essere disposta per la penalizzazione in classifica solo là dove la violazione sia stata commessa in campionati precedenti a quello al momento in corso; - in ordine all'ammenda, avendo riguardo alle ridotte capacità patrimoniali delle società dilettantistiche, la mitigazione possa giungere sino a un abbattimento del 50%. L'abbattimento delle sanzioni non è un obbligo, ma una facoltà dal giudice federale, che dovrà esercitarla tenendo conto di tutte le circostanze della concreta fattispecie. In nessun caso, tuttavia, sarà possibile andare al di sotto dei limiti che la ricordata giurisprudenza ha segnato.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 104/CFA/2024-2025/B

Presidente

Castiglia

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 10, comma 6, lett. a) CGS; art. 8, comma 2, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0104 CFA del 12 maggio 2025 (Zenith Prato SSDRL/Procura federale)